



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 122 DEL 11/08/2020**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT A SUB CONCEDERE LA GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALLA SOCIETA' A.C. GABETTI VALEGGIO ASD. APPROVAZIONE ATTO DI SUBCONCESSIONE**

L'anno duemilaventi addì undici del mese di agosto alle ore 08:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Assente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Assente
BIGAGNOLI BRUNA	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO FERRONI ANNA CHIARA.

Presiede la seduta, nella sua qualità ASSESSORE anziano, il Sig. BIGAGNOLI BRUNA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT A SUB CONCEDERE LA GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALLA SOCIETA' A.C. GABETTI VALEGGIO ASD. APPROVAZIONE ATTO DI SUBCONCESSIONE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che il Comune di Valeggio sul Mincio ha promosso la Fondazione Valeggio Vivi Sport, dotandola di appropriato e idoneo Statuto, costituita con atto del Notaio Roberto Tordiglione in data 5.5.2011 Rep. n. 9847;

Rilevato che la Fondazione Valeggio Vivi Sport ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con Decreto Regionale n. 128 del 28.7.2011;

Dato atto che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto la Fondazione Valeggio Vivi Sport persegue finalità istituzionali finalizzate in particolare alla valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità;

Considerato che in data 22.6.2011 rep. n. 6/S.P. l'Amministrazione Comunale ha stipulato con la Fondazione Valeggio Vivi Sport una convenzione al fine di disciplinare i rapporti tra le parti relativamente agli adempimenti conseguenti all'assegnazione in concessione di beni mobili ed immobili di proprietà comunale destinati alle attività sportivo - ricreative e all'allocazione di ogni tipo di risorsa e partecipazione monetaria e non, necessarie all'attività istituzionale della Fondazione;

Visto l'art. 14 della convenzione rep. n. 6/SP del 22.06.2011 che consente alla Fondazione Valeggio Vivi Sport di sub concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della convenzione stessa, previa apposita formale deliberazione autorizzativa del Comune;

Preso atto che nella prima decade di luglio la Fondazione Valeggio Vivi Sport, a seguito di intese verbali intercorse con l'Amministrazione Comunale, ha sottoscritto atto di subconcessione per la gestione di parte degli impianti sportivi comunali con la A.C. GABETTI VALEGGIO ASD con sede a Valeggio sul Mincio in Via B. Barbarani, inviando copia della stessa al Comune di Valeggio in data 29.07.2020;

Rilevato che all'interno del testo della convenzione di cui al punto precedente sono stati riscontrati errori materiali e refusi che, al fine di evitare l'inefficacia dell'atto, devono essere sanati;

Considerato che in data 10.8.2020 prot. n. 15262 la Fondazione Valeggio Vivi Sport presentava formale richiesta, anche ai sensi dell'art. 14 della convenzione rep. 6/SP del 22.06.2011 ed al fine di sanare gli errori presenti nell'atto già sottoscritto, richiesta di poter subconcedere alla A.C. GABETTI VALEGGIO ASD con sede a Valeggio sul Mincio Via Barbarani, parte degli impianti sportivi comunali e precisamente n. 2 campi da calcio da 11, un campo a 7, un campo a 5, palazzina spogliatoi ed area antistante siti a Valeggio sul Mincio in Via Barbarani e Via dello Sport, motivando la richiesta con le seguenti finalità:

- concorrere in modo determinate alla promozione ed al potenziamento della pratica e delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo;
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti dell'Ente concedente e con le attività di altre associazioni;
- concorrere all'amministrazione, gestione e conduzione dell'impianto sub concesso al fine di consentire un utilizzo razionale, equo e diffuso che possa ribadire il diritto di ogni cittadino interessato ad avvicinarsi al mondo dello sport, trovando ambienti e spazi idonei, attrezzati e curati;

Ritenuto di autorizzare la Fondazione Valeggio Vivi Sport a subconcedere alla A.C. GABETTI VALEGGIO ASD con sede a Valeggio sul Mincio Via B. Barbarani C.F. 93003380230 e P. IVA 02637230232 nella persona del proprio Presidente Sig. Giovanni Pasotto, condividendo le ragioni addotte ed alle seguenti condizioni;

- i rapporti tra subconcedente e subconcessionario dovranno essere disciplinati da apposito atto di subconcessione stipulato mediante scrittura privata e depositato in Comune entro 30 giorni dalla stipula così come da bozza allegata alla presente deliberazione all. A e B);
- la durata della concessione non potrà superare quella stabilita dalla convenzione stipulata tra il Comune di Valeggio sul Mincio e la Fondazione Valeggio Vivi Sport rep. n. 6/SP del 22.06.2011 (30 giugno 2021) essendo esclusa qualsiasi ipotesi di rinnovo;
- il subconcessionario dovrà provvedere a stipulare idonee garanzie assicurative sia per ciò che riguarda la

responsabilità civile verso terzi che per quanto riguarda la conduzione dei fabbricati. Tali polizze dovranno essere acquisite dalla Fondazione prima della stipula dell'atto di subconcessione;

- il subconcedente riconoscerà al subconcessionario un rimborso forfettario spese quantificato in Euro 36.000,00 annui omnicomprendivi da pagarsi in quattro rate;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- Di prendere atto di quanto sopra indicato e per le motivazione espresse in premessa autorizzare la Fondazione "Valeggio Vivi Sport" in persona del proprio Presidente, ai sensi dell'art. 14 della convenzione stipulata in data 22.6.2011 rep. n. 6 S.P. , a subconcedere alla A.C. GABETTI VALEGGIO ASD con sede a Valeggio sul Mincio Via B. Barbarani C.F. 93003380230 e P. IVA 02637230232 la gestione di n. 2 campi da calcio a 11, un campo a 7, un campo a 5, palazzina spogliatoi e area antistante presso il Palazzetto dello Sport di Valeggio sul Mincio sito in Via Barbarani e Vai dello Sport;

- i rapporti tra subconcedente e subconcessionario dovranno essere disciplinati da apposito atto di subconcessione stipulato mediante scrittura privata e depositato in Comune entro 30 giorni dalla stipula, approvando in questa sede la bozza di cui all'All. A e B)

- la durata della concessione è stabilita sino al 30.06.2021, essendo esclusa qualsiasi ipotesi di rinnovo;

- il subconcessionario dovrà provvedere a stipulare idonee garanzie assicurative sia per ciò che riguarda la responsabilità civile verso terzi che per quanto riguarda la conduzione dei fabbricati. Tali polizze dovranno essere acquisite dalla Fondazione prima della stipula dell'atto di subconcessione;

- il subconcedente riconoscerà al subconcessionario un rimborso forfettario spese quantificato in Euro 36.000,00 annui omnicomprendivi da pagarsi in quattro rate;

Inoltre con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 onde consentire alle parti di addivenire alla stipula dell'atto di subconcessione in tempi brevi.

All. A)

### **ATTO DI SUBCONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VALEGGIO SUL MINCIO SITI IN VIA BARBARANI E VIA DELLO SPORT**

#### **Art. 1**

#### **OGGETTO**

La Fondazione Valeggio Vivi Sport – C.F. 04031230230 – nella persona del Presidente Sig. Bozzini Fabrizio,

nato a Verona il 26.11.1975 e residente a Valeggio sul Mincio, in forza dell'autorizzazione avuta dal Comune di Valeggio sul Mincio con deliberazione G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente esecutiva, subconcede alla A.C. GABETTI VALEGGIO ASD con sede in Valeggio sul Mincio, Via B. Barbarani, C.F. 93003380230 P. IVA 02637230232 nella persona del Presidente, Sig. Giovanni Pasotto, nato a Villafranca di Verona il 23.12.1961 e residente Valeggio sul Mincio, la gestione, allo scopo di promuovere la pratica sportiva e ricreativa sul territorio, dell'impianto sportivo comunale di Valeggio sul Mincio situato in Via Barbarani e Via Dello Sport, denominato "Stadio Comunale" consistente in 2 campi da calcio a 11, 1 campo a 7, 1 campo a 5, palazzina spogliatoi e area antistante

## **Art. 2**

### **FINALITA'**

Il subconcedente con la stipula della presente convenzione, come da proprio Statuto, tende alla realizzazione delle seguenti finalità:

- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica e delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo;
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani e adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti dell'Ente concedente e con le attività di altre associazioni;
- concorrere all'amministrazione, gestione e conduzione dell'impianto subconcesso al fine di consentire un utilizzo razionale, equo e diffuso che possa ribadire il diritto di ogni cittadino interessato ad avvicinarsi al mondo dello sport, trovando ambienti e spazi idonei, attrezzati e curati.

Il subconcessionario dichiara di non avere finalità di lucro e di condurre la gestione secondo gli intenti del subconcedente, intenti che dichiara altresì di condividere.

## **Art. 3**

### **UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive o collaterali, salvo espresse esclusioni.

L'accesso all'impianto è disciplinato dai vigenti Regolamenti comunali, per quanto applicabili, da Regolamenti emanati dalla Fondazione e dalla presente subconcessione, secondo un calendario e orario di fruizione stabiliti di comune accordo tra le parti.

Il subconcessionario è obbligato ad ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature persone fisiche, singolarmente o in gruppo, società, enti, cooperative, associazioni o gruppi sportivi. Il medesimo prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori ad impianti ed attrezzature deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che l'attività praticata sia compatibile con la struttura gestita. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal subconcessionario.

La Fondazione si riserva, comunque, la facoltà di disporre dell'impianto a titolo gratuito per l'effettuazione di proprie manifestazioni sociali, sportive e culturali e qualora il Comune di Valeggio sul Mincio lo richiedesse alla Fondazione stessa, previa intesa con il subconcessionario.

## **Art. 4**

### **DURATA**

La concessione a gestire l'impianto di che trattasi avrà inizio il 1.7.2020 e terminerà il 30.6.2021. E' esclusa ogni ipotesi di tacito rinnovo.

Oltre che per lo spirare del termine finale, per perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'Associazione concessionaria, la presente convenzione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nell'articolo successivo.

## **Art. 5**

### **CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) per risoluzione anticipata della convenzione tra Comune di Valeggio sul Mincio e Fondazione Valeggio Vivi Sport, stipulata in data 22.6.2011 Rep. n. 6 S.P.;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno della fiducia del subconcedente nel subconcessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti e atteggiamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione, da comunicarsi per iscritto.

Il subconcedente può inoltre dichiarare la decadenza del subconcessionario con effetto immediato, salvo il

risarcimento dei maggiori danni, qualora dovessero insorgere comprovate e serie disfunzioni nella gestione, tali da pregiudicare l'esercizio dell'attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario normativamente non compatibili con la prosecuzione della gestione. Inoltre, in ogni caso di inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti.

Il diritto di recesso è consentito al subconcessionario solo nel caso di estinzione, scioglimento dell'Associazione o per gravi motivi, che la Fondazione si riserva di valutare. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata a.r. al subconcedente con preavviso di almeno tre mesi.

#### **Art. 6**

### **RAPPRESENTANZA**

E' facoltà della Fondazione farsi rappresentare da un suo membro, in seno al Consiglio dell'Associazione e seguire l'andamento sportivo, amministrativo - contabile e della subconcessione a mezzo del medesimo, senza che per questo il rappresentante della Fondazione assuma veste giuridica nell'ambito gestionale della società, esercitando esclusivamente funzioni di vigilanza e controllo in nome e per conto della Fondazione stessa.

#### **Art. 7**

### **OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO**

L'Associazione si impegna a:

- a) Garantire un'attività continuativa, gestendo l'impianto in oggetto sotto l'aspetto amministrativo, finanziario e manutentivo, limitatamente al periodo di validità del presente atto, per almeno undici mesi all'anno;
- b) Impiegare nell'attività di gestione dell'impianto i proventi derivanti a qualsiasi titolo da tale attività ed ogni altro provento o contributo che a qualunque titolo e da qualsiasi soggetto entri nelle casse del subconcessionario per lo svolgimento delle attività regolate dal presente atto o negli impianti sportivi convenzionati;
- c) Mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione eseguendo tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e vigilanza necessarie;
- d) Far rispettare a tutti coloro che lo usano le norme di accesso all'impianto previste dall'apposito Regolamento Comunale, dai Regolamenti emanati dalla Fondazione e dalla presente sub concessione;
- e) A richiedere agli utenti per l'uso delle palestre e/o campi tariffe determinate annualmente dalla Fondazione. Le relative entrate restano acquisite dal sub concessionario, che si impegna a darne evidenza alla Fondazione. Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori;
- f) A custodire l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali e agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie.

L'associazione si impegna altresì ad affittare la struttura alle associazioni del territorio che ne faranno richiesta (Amatori), mantenendo le tariffe previste dagli accordi con la Fondazione, come nelle stagioni precedenti.

#### **Art. 8**

### **RENDICONTO ANNUALE**

L'Associazione dovrà redigere annualmente un rendiconto, sottoscritto dal Presidente, contenente il riassunto della gestione economica e di tutte le attività sportive svolte nell'anno precedente, da presentare alla Fondazione entro il 31 Gennaio successivo all'anno cui si riferisce. L'eventuale utile di gestione che dovesse rilevarsi dalla gestione economica dovrà essere destinato al miglioramento degli impianti e dell'attività sportiva in genere.

#### **Art. 9**

### **ONERI DEL SUBCONCESSIONARIO**

I lavori di ordinaria manutenzione dell'impianto, così come definiti dall'allegato B), sono a carico del subconcessionario e dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di impianti e di sicurezza.

In caso di danni, guasti o usuramento anomalo di attrezzature ed impianti avvenuti per carenza di manutenzione o per qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa, o mancanza / intempestiva segnalazione scritta alla Fondazione, questi ne assumerà la relativa intera responsabilità con obbligo di riparazione e/o sostituzione a propria cura e spese. In caso di inadempienza la Fondazione, previa

diffida ad adempiere, provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del subconcessionario, fatto salvo in ogni caso il recupero coattivo delle spese secondo le disposizioni di legge vigenti.

Sono altresì a carico del subconcessionario:

- La tempestiva segnalazione scritta di ogni anomalia o difetto di funzionamento o delle condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza dell'impianto affidato;
- Le operazioni e le spese necessarie per le pulizie e per il funzionamento ordinario dell'impianto, sollevando la Fondazione da ogni responsabilità relativa ai rapporti intercorrenti fra il subconcessionario medesimo e i propri collaboratori o incaricati;
- Le spese relative ai consumi di energia elettrica, gas metano, telefono, acqua, fognatura e depurazione nonché relative al pagamento dei tributi comunali;

#### **Art. 10**

### **ONERI DEL SUBCONCEDENTE**

A fronte degli oneri economici derivanti dalla subconcessione dell'impianto la Fondazione sub concedente riconosce all'Associazione subconcessionaria un rimborso forfettario spese quantificato in Euro 36.000,00 annui onnicomprensivo, da dividere in 4 rate (set-dic-mar-mag)

La Fondazione si fa carico altresì di farsi da tramite con il Comune di Valeggio per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.

#### **Art. 11**

### **PUBBLICITA' COMMERCIALE**

Il subconcessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della presente subconvenzione, osservando tutte le prescrizioni, regolamenti e leggi vigenti. Il subconcessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per l'ottenimento delle relative autorizzazioni. Resta a carico del subconcessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità ed ogni altro onere fiscale.

#### **Art. 12**

### **ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE**

Nell'ambito del complesso sportivo al subconcessionario è consentito l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento a tariffa libera. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della vigente normativa per tale settore di attività. Ogni onere e provento relativo a tali attività è a carico e a favore del subconcessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

#### **Art. 13**

### **RESPONSABILITA' DEL GESTORE E GARANZIE**

Il subconcessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, arredi e attrezzature dell'intero complesso sportivo. Sono a carico del subconcessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso; in ogni caso della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, nonché dell'attività di custode risponde esclusivamente il subconcessionario.

#### **Art. 14**

### **RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI**

Al termine della subconcessione o in applicazione del precedente art. 5, il subconcessionario ha l'obbligo di restituire alla Fondazione l'impianto avuto in gestione in perfetta efficienza, oltre a consegnare tutte le opere eventualmente costruite senza che lo stesso possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo, ed esonerando la Fondazione da ogni onere per debiti ed impegni contratti dal subconcessionario durante il periodo di concessione.

#### **Art. 15**

### **RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

Il subconcessionario esonera la Fondazione da ogni responsabilità, per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto, salvi i

casi relativi ad incidenti o danni a cose e persone che dovessero verificarsi per inadempienze o violazioni convenzionali attribuibili alla Fondazione e/o al Comune ai sensi del presente subconcessione e di quella stipulata tra il Comune di Valeggio sul Mincio e la Fondazione.

A tale scopo il subconcessionario stipula apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con un massimale di Euro 3.000.000,00 a decorrere dall'inizio della concessione e sino alla cessazione della gestione. Copia della polizza è depositata presso la Fondazione contestualmente alla stipulazione del presente atto.

#### **Art. 16**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI FINALI**

Per quanto non previsto nella presente subconcessione valgono le norme dello Statuto e del Regolamento della Federazione Italiana competente per le varie discipline, nonché le disposizioni delle leggi in materia in quanto applicabili e compatibili alla natura dell'atto.

Le parti definiscono amichevolmente qualsiasi controversia che potesse nascere dal presente atto.

In caso di mancato accordo la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Competente a tal fine sarà il Foro di Verona.

Tutte le eventuali spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del subconcessionario.

Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il subconcessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede dell' A.C. GABETTI , sita in Via Barbarani e Via dello Sport a Valeggio sul Mincio.

Letto, confermato e sottoscritto in Valeggio sul Mincio \_\_\_\_\_

PER L' A.C. GABETTI VALEGGIO ASD – IL PRESIDENTE

PER LA FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT – IL PRESIDENTE

ALLEGATO B) ALL'ATTO DI CONCESSIONE

#### **ELENCAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

##### **1) Edifici**

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e di quelle necessarie per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (esclusi gli impianti di sollevamento) nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, secondo il seguente elenco di massima:

- pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature ) connesse all'impianto;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico – sanitarie presenti nell'impianto;
- sostituzione delle lampadine (eccetto quelle del campo da gioco e di allenamento);
- pulizia e spurgo dei pozzetti di scarico e dei pluviali;
- imbiancatura di spogliatoi e locali;
- manutenzione impianti voce
- manutenzione impianto elettrico e accessori relativi (phon, bollitori elettrici o a gas ecc.)

Il suddetto elenco è da ritenersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico del concessionario anche gli interventi diversi da quelli elencati, purchè qualificabili come di manutenzione ordinaria ai sensi degli artt. 1576 – 1609 del C.C.

##### **2 Campi in erba e aree a verde**

- a) Taglio del prato e della restante superficie erbosa di pertinenza, con rifinitura di eventuali cordonate ed ogni altro elemento con raccolta del materiale tagliato, con un minimo di 20 tagli annui;
- b) Concimazione del prato con concime chimico, idoneamente dosato, distribuito meccanicamente in modo uniforme nella misura di quattro concimazioni annue;
- c) Fornitura e spargitura di diserbanti selettivi registrati con adeguata attrezzatura, almeno una volta all'anno, ed in ogni caso quando necessario, comprese le aree di pertinenza, contro piante infestanti e/o antigerminanti;
- d) Arieggiatura del prato effettuata meccanicamente con tagli incrociati fino alle profondità necessarie a seconda dello stato del campo, con raccolta ed allontanamento del materiale di risulta, una volta all'anno;
- e) Rigenerazione del prato, da effettuarsi a fine stagione sportiva mediante tagli dell'erba, fornita e semina di miscuglio di graminacee con appositi macchinari, specifico per rigenerazioni;
- f) Irrigazione dei prati con frequenza tale da mantenere un perfetto mantenimento del tappeto erboso,

apportando all'impianto di irrigazione le modifiche necessarie per renderlo il più efficiente possibile.



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL CONSIGLIERE - ASSESSORE  
BIGAGNOLI BRUNA

IL VICE SEGRETARIO  
FERRONI ANNA CHIARA